

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

N. 594/2000

REG.RIC.

N. 540 REG.SEN.

ANNO 2003

composto dai Signori:

Dott. Gaetano Ciccì	Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto	Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 594/2000 proposto da SERMA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Barbini e Giorgio Ferrari, ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Parma, Borgo Riccio, 27;

contro

Comune di Castellarano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Ramis, Borgo Tommasini, 20;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale di Castellarano n. 82 del 25/7/2000 con la quale veniva adottata la variante generale al piano per le attività estrattive;

nonché con proposizione di motivi aggiunti

- della delibera del Consiglio comunale di Castellarano n. 59 del 4/5/2001, con la quale veniva approvata la variante generale al piano

per le attività estrattive;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2003 l'avv. Elisa Barbini per la ricorrente e l'avv. Paolo Coli per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali è stata prima adottata la variante generale al piano delle attività estrattive e poi definitivamente approvata dal consiglio comunale di Castellarano.

La società ricorrente ha dedotto varie censure sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti di ricorso notificati, ai fini anche dell'impugnativa dell'approvazione della variante generale al piano delle attività estrattive e il cui provvedimento di adozione era stato impugnato il ricorso introduttivo.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese, anche oralmente all'udienza, e la causa è stata trattenute in decisione all'udienza del 7 ottobre 2003.

2. Va preliminarmente osservato, a prescindere dall'esito del ricorso,

che il Comune ben può prendere in considerazione soprattutto negli atti di pianificazione che incidono sullo svolgimento dell'attività economica le esigenze prospettate dei privati nel caso in cui le stesse non si pongano in contrasto con gli interessi pubblici perseguiti e con le linee di programmazione prescelte e che la partecipazione all'attività amministrativa, anche ai fini di un accordo, costituisce la modalità più opportuna per effettuare le scelte di merito non essendo tra l'altro quest'ultime sindacabili in questa sede giudiziaria di mera legittimità.

3. Il ricorso è infondato.

Ai fini dell'esame della prima censura dedotta va premesso che il Comune intimato ha meno di 15.000 abitanti e che, quindi, il consiglio comunale, come correttamente evidenziato a pagina 3 del ricorso introduttivo, può essere presieduto sia da un presidente eletto tra consiglieri sia, nel caso in cui non sia nominato un presidente, dal sindaco come concretamente avvenuto nel comune di Castellarano.

Inoltre, il sindaco del comune di Castellarano, eletto consigliere regionale, era stato dichiarato decaduto per incompatibilità ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 31 maggio 2000.

Ciò premesso con la prima censura la società ricorrente contesta la legittimità formale degli atti impugnati in quanto il consiglio comunale, che ha approvato le deliberazioni impuginate, è stato convocato e presieduto dal vicesindaco il quale avrebbe partecipato al collegio senza essere, in quel momento, consigliere comunale, in

quanto dimessosi dalla carica, pur essendo stato eletto, avendo assunto la delega di assessore esterno, consentendo quindi di subentrare al primo dei non eletti.

La società ricorrente, pertanto, ritiene che le funzioni del vicesindaco siano limitate alla sostituzione del sindaco per quelle connesse alle qualifiche di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo ad esclusione, quindi, di quelle che il sindaco svolge in qualità di presidente del consiglio comunale. In caso di decadenza del sindaco, secondo la tesi del ricorrente, queste ultime funzioni di presidenza del consiglio comunale dovrebbero essere svolte dal consigliere comunale più anziano. La società ricorrente invoca proprio favore il parere del Consiglio di Stato sezione prima n. 94 del 21 febbraio 1996.

Tale prospettazione, per quanto condivisa in sede consultiva da un parere del consiglio di Stato, non appare condivisibile.

Infatti, l'articolo 53 del testo unico 267 del 2000 dispone che in caso di impedimento permanente, di rimozione, di decadenza o di decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta, quindi, rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. Soltanto nella diversa ipotesi delle dimissioni, a seguito della modifica effettuata con la legge n. 120 del 1999, il vicesindaco non sostituisce il sindaco, neppure in via interinale, essendo previsto il commissariamento dell'ente. È da ritenere, pertanto, che il vicesindaco costituisca un

vere e proprio "vicario", ad ogni effetto, del sindaco in quanto stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare, nei casi prescritti, con pienezza di poteri, anche di natura propriamente politica, potendo procedere anche alla revoca e nomina degli assessori senza alcuna diminuzione di poteri e ciò anche se il sindaco li esercita in virtù dell'elezione popolare diretta mentre il vicesindaco è privo di analoga investitura.

Non appaiono, pertanto, condivisibili le argomentazioni sostenute da ricorrente, ancorché avallate dal parere del Consiglio di Stato n. 94 del 1996 sopra indicato, che vorrebbe limitare le funzioni del vicesindaco precludendogli la possibilità di presiedere e di convocare e di votare nel consiglio comunale in quanto non facente parte dello stesso. Va, infatti, osservato che proprio in virtù della funzione "vicaria" del vicesindaco quest'ultimo, sia pure di diritto, in caso di decadenza del sindaco, automaticamente ne viene a fare parte non essendo rinvenibile alcuna limitazione di funzioni nel testo di legge che, invece come sopra indicato, senza alcuna limitazione prevede che le funzioni del sindaco siano svolte in toto dal vicesindaco. Non appare quindi possibile, in via interpretativa, una limitazione delle funzioni del vicesindaco, non prevista dalla legge, e ciò a maggior ragione in quanto nel caso in cui il legislatore ha voluto limitare le funzioni vicarie del vicesindaco, escludendole come nel caso delle dimissioni del sindaco per effetto della citata legge n. 120 del 1999 (tra l'altro successiva al parere del Consiglio di Stato del 1996), lo ha previsto espressamente.

Del resto nel caso in cui il consiglio comunale ritenesse di non dover essere presieduto dal sindaco, o in via interinale dal vicesindaco, ben potrebbe eleggere un presidente diverso tra i suoi componenti.

Va, inoltre, incidentalmente osservato che nel caso in questione il vicesindaco era stato eletto come consigliere comunale ma aveva cessato di farne parte, per dimissioni, per svolgere con maggior pienezza e proprio mandato di vicesindaco e di assessore.

4. Con la seconda censura di cui al ricorso introduttivo la società ricorrente evidenzia, sotto vari profili, l'illegittimità dell'inserimento della cosiddetta area Gambarata nel P. A. E., oggetto del presente impugnativa. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa del comune tale area, originariamente inserita nel piano, a seguito del parere espresso dalla provincia (v. doc. 5) è stata stralciata con deliberazione del comune n. 59 del 2001 (v. doc. 8) da cui l'improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla presente censura.

5. Va altresì respinta la terza censura dedotta con il ricorso introduttivo, riprodotta anche nei motivi aggiunti di ricorso, con la quale si evidenzerebbe un eccesso di potere sotto il profilo della perplessità e della illogicità manifesta nelle scelte di pianificazione effettuate.

Va preliminarmente premesso che le scelte pianificatorie, nel loro contenuto, non sono sindacabili salvo che non si evidenzino profili di illegittimità. Nel caso in esame non sembrano sussistere elementi di illegittimità avendo il Comune evidenziato gli obiettivi perseguiti

con l'atto di pianificazione, come emerge dalla relazione tecnica e l'attuazione nel caso concreto di dette scelte e, quindi, l'individuazione delle aree destinate all'attività di cava, non appaiono ictu oculi in contrasto con gli obiettivi perseguiti. Da ciò deriva l'insindacabilità, in questa sede di mera legittimità, delle scelte effettuate dall'amministrazione.

6. Va, infine, respinta la terza censura dedotta con i motivi aggiunti con la quale la ricorrente evidenzerebbe un'insufficiente motivazione alle proprie osservazioni presentate.

Al contrario la deliberazione comunale n. 59 del 4 maggio 2001 in ordine all'osservazione presentata dalla ricorrente espone le ragioni della sua reiezione "in quanto non si ritiene opportuno riprendere nuove attività estrattive abbandonate da tempo e oltretutto in contrasto con la pianificazione provinciale e con gli indirizzi del piano comunale". Ne' occorre una puntuale disamina dei rilievi tecnici presentati nelle singole osservazioni essendo sufficiente che l'amministrazione evidenzi il percorso seguito nell'elaborazione della propria scelta amministrativa, come avvenuto nel caso di specie, fermo restando l'insindacabilità dell'opportunità o meno delle scelte effettuate.

7. L'infondatezza del ricorso comporta automaticamente il rigetto della domanda risarcitoria azionata con i motivi aggiuntivi ricorso.

8. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

